

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE – ENTI LOCALI

art. 18 legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69

(Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

Premesso che:

- il nuovo Statuto regionale definisce un quadro avanzato di principi nei rapporti della Regione con le autonomie locali, ispirati a:

a) la necessità della partecipazione dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle politiche pubbliche;

b) i valori della concertazione e del confronto come metodo di governance nei rapporti con gli enti locali;

- in attuazione dei principi appena detti ed ai fini del presente protocollo, nello Statuto della Toscana rilevano in particolare:

a) la sussidiarietà sociale (artt. 58 e 59) in quanto “favorisce l’iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunità regionale”, come afferma la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) (art. 1, comma 2, lett. d), di seguito denominata “legge”;

b) la sussidiarietà istituzionale (art. 62) in quanto la Regione fa leva sugli enti locali per lo svolgimento delle proprie competenze e l’attuazione dei principi statutari;

c) l’art. 72 che parla della “partecipazione dei cittadini e dei residenti nonché dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l’amministrazione”;

- la legge, all’art. 1 si propone, tra l’altro, attuando lo Statuto regionale, gli obiettivi di:

a) “promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi” (lett. b);

b) “rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche” (lett. c);

c) “creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società” (lett. d);

d) “valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società” (lett. i);

- l’art. 18 della legge prevede che la “Regione promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto anche a sottoscrizioni successive”;

Considerato che:

- la Giunta regionale e gli enti locali della Toscana che sottoscrivono il presente protocollo condividono gli obiettivi statutari sopra richiamati e quindi gli impegni inerenti a:

- a) rafforzare la coesione istituzionale;

- b) favorire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle proprie politiche nella più ampia attuazione della sussidiarietà sociale;

- -gli enti firmatari valutano come essenziale anche ai fini dell'attuazione della legge:
- a) la definizione di politiche pubbliche condivise;
- b) la conferma e lo sviluppo dei processi decisionali il più possibile partecipati anche mediante l'adozione o la riforma dei regolamenti locali sulla partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli enti locali);
- c) la diffusione delle migliori pratiche partecipative nonché la condivisione delle migliori esperienze, anche attraverso la costituzione di un archivio regionale delle buone pratiche partecipative;
- d) la massima e più efficace possibile diffusione di tutte le informazioni rilevanti per i processi partecipativi;
- e) la messa a disposizione per la realizzazione dei punti c) e d) delle infrastrutture e dei servizi della RTRT nell'ambito del Programma Regionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione;

Ricordato che:

- l'art. 18 della legge stabilisce i contenuti di tale Protocollo e gli impegni reciproci che esso comporta, sia per la Regione che per gli enti locali che lo sottoscrivono;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente protocollo d'intesa applica l'art. 18 della legge disciplinandone le forme di attuazione ed in particolare:
 - a) collaborazione con l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione di cui al capo I, sezione II della legge, di seguito denominata "Autorità";
 - b) promozione di processi partecipativi sia in relazione al dibattito pubblico che ai processi partecipativi locali di cui, rispettivamente al capo II e al capo IV della legge;
 - c) sospensione degli atti amministrativi rilevanti per la decisione di oggetti su cui è in corso un processo partecipativo ai sensi della legge;
 - d) attività di informazione e formazione rilevante ai processi partecipativi;
 - e) forme di supporto regionale agli enti locali anche al di là di una specifica procedura partecipativa ammessa a sostegno regionale.
2. La sottoscrizione del presente protocollo "comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi" della legge e "l'accettazione volontaria delle procedure in essa previste", ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.
3. La premessa e l'intera parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Rapporti con l'Autorità)

1. Gli enti locali possono presentare all'Autorità domanda di sostegno regionale a processi partecipativi ai sensi del capo IV della legge da loro proposti solo se aderenti al presente protocollo (art. 15, comma 4, lettera b) della legge).
2. L'adesione al presente protocollo non costituisce requisito per la presentazione di domanda di dibattito pubblico di cui all'art. 8 della legge, fermi restando i poteri dell'Autorità.
3. Gli enti locali prestano all'Autorità la massima collaborazione in tutti i casi di domanda di sostegno regionale per un processo partecipativo, anche quando non ne siano promotori; tale collaborazione si sostanzia, in particolare nella:
 - 1) produzione di tutta la documentazione rilevante per ogni decisione dell'Autorità, anche su sua specifica richiesta;
 - 2) scrupoloso adempimento, per quanto di competenza, di ogni decisione dell'Autorità;
 - 3) tempestività della espressione dei pareri di cui agli articoli 8, comma 3 e 17, comma 2;
 - 4) osservanza degli orientamenti per la gestione dei processi partecipativi locali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge;
 - 5) comunicazione dell'adozione o modifica dei propri regolamenti sulla partecipazione;
 - 6) comunicazione degli esiti dei processi partecipativi e di ogni proprio atto che ad essi fa seguito ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera a) della legge;
 - 7) implementazione di una rete di conoscenza delle esperienze partecipative ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge;
 - 8) messa a disposizione di risorse proprie finanziarie e organizzative per i processi partecipativi da essi proposti, come previsto dall'art. 15, comma 4, lettera d) della legge;
 - 9) pieno utilizzo delle infrastrutture di RTRT al fine della trasmissione e diffusione delle informazioni a sostegno dei processi partecipativi.

Art. 3
(Promozione di processi partecipativi)

1. Gli enti locali che intendono presentare domanda di dibattito pubblico o di sostegno ai processi partecipativi locali ai sensi, rispettivamente, dei capi II e IV della legge, presentano all'Autorità formale domanda corredata da tutta la documentazione prevista dalla legge ed eventualmente richiesta dall'Autorità.
2. Anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, gli enti locali possono mettere a disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale ai sensi della legge risorse proprie, compresa la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione dei punti di accesso assistito (PAAS) ai servizi di rete promossi dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma per lo sviluppo della società dell'informazione.

3. Gli enti locali promuovono forme di collaborazione con i cittadini e residenti in vista di presentazione di progetti partecipativi comuni.

4. Gli enti locali promuovono processi partecipativi anche attraverso strumenti telematici e supportano la partecipazione attraverso proprie strutture e i punti di accesso assistito (PAAS) come ausilio per la riduzione del divario digitale.

Art. 4

(Sospensione degli atti amministrativi)

1. Gli enti locali sospendono gli atti amministrativi connessi agli oggetti dei processi partecipativi in corso la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che ne anticipi o pregiudichi l'esito, fatto salvo l'art. 9, comma 6 della legge in caso di dibattito pubblico ai sensi del capo II della legge.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, la sospensione degli atti di cui al comma 1 è obbligatoria per gli enti aderenti al presente protocollo.

3. L'autorità procede d'ufficio alla indicazione degli atti da sospendere contestualmente all'apertura del dibattito pubblico e alla ammissione della domanda di sostegno ai processi partecipativi locali ai sensi, rispettivamente del capo II e IV della legge; in caso di dubbio, gli enti locali possono presentare all'Autorità domanda di indicazione degli atti da sospendere.

4. La sospensione di cui al comma 2 decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità.

Art. 5

(Informazione)

1. Gli enti locali massimizzano la diffusione di ogni documentazione utile ai processi partecipativi in tutte le forme, anche su specifica indicazione dell'Autorità.

2. Gli enti locali e la Regione collaborano con l'Autorità per contribuire "alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione", ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge anche attraverso l'utilizzazione delle infrastrutture e dei servizi della RTRT quale articolazione toscana del Sistema Pubblico di Connettività definito nel "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Ferme restando le competenze dell'Autorità e fatto salvo il comma 2, gli enti locali e la Regione mettono a disposizione del pubblico la documentazione delle esperienze di partecipazione svolte, scambiandosi ogni informazione.

Art. 6

(Formazione)

1. Gli enti locali possono proporre alla Regione iniziative formative per i propri dipendenti.

2. Gli enti locali segnalano alla Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali possono mettere a disposizione risorse proprie.

4. La Regione prevede attività formative per la formazione del regolamento sulla partecipazione rivolte in particolare al personale dei comuni al di sotto dei tremila abitanti.

Art. 7 (Supporto regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge, il supporto regionale agli enti locali ai fini della promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche locali, si sostanzia nelle seguenti tipologie:

- a) logistica anche attraverso i punti di accesso assistito;
- b) tecnologie dell'informazione nell'ambito del Programma di sviluppo della Società dell'Informazione e della predisposizione dei programmi locali per l'innovazione;
- c) formazione professionale nelle forme previste dall'articolo 13 della legge.

2. Sentita l'Autorità e nell'ambito delle risorse disponibili, il sostegno di cui al comma 1 concerne sia la generalità degli enti che il singolo ente locale in relazione a progetti specifici;

3. Il supporto di cui ai commi 1 e 2 è ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 14, comma 6 della legge in relazione ad un progetto ammesso dall'Autorità.

4. Tra i progetti proposti dai singoli enti locali costituisce criterio di preferenza per l'ammissione a sostegno regionale la frequenza delle pratiche partecipative, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) della legge; la data di entrata in vigore del regolamento sulla partecipazione costituisce uno degli indici di stabilità

Art. 8 (Sottoscrizione e adesioni successive)

1. La Giunta regionale stabilisce una data per la sottoscrizione del protocollo dandone notizia a tutti gli enti locali della Toscana.

2. Gli enti locali non presenti alla data di cui al comma 1 possono aderire successivamente al presente protocollo mediante manifestazione idonea di volontà dell'ente trasmessa agli uffici competenti della Giunta regionale.

Art. 9 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni e le procedure della legge.

2. Qualora sia sollevato un problema interpretativo del presente protocollo da parte anche di uno degli enti sottoscrittori o aderenti ai sensi dell'art. 8, la questione è esaminata dalle parti amichevolmente per arrivare ad un'interpretazione univoca.

3. L'interpretazione di cui al comma 2 è comunicata a tutti gli altri enti sottoscrittori od aderenti al presente protocollo; in caso di disaccordo le parti possono chiedere che si esprima il Tavolo di concertazione istituzionale, rimettendosi alla sua decisione.

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze, presso la sede della Presidenza della Giunta regionale in via Cavour n. 18, Firenze.